

SENT. N° 808/22
NE R.G. N° 3599/20
REP. N° 416/22
CRON. N° 4620/22



REPUBBLICA ITALIANA

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI PESCARA**

in persona del dott. Fabrizio Straccialini, ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n.3599 Reg. Gen. A.C. dell'anno 2020, posto in deliberazione all'udienza del 30/5/2022 e promosso con atto di citazione notificato il 24/7/2020 da

..... (C.F.), residente in
alla ivi elettivamente domiciliata alla via
lo studio dell'avv., rappresentata e difesa dall'avv.
....., giusta procura in calce all'atto introduttivo;

- Attrice-

contro

..... (P.IVA in persona del legale
rappresentante e Presidente pro tempore,

..... elettivamente domiciliata in
..... presso lo studio dell'avv. che lo rappresenta e
difende, in virtù di procura a margine della comparsa di risposta;

Convenuta-

OGGETTO: risarcimento danni.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 30/5/2022 le parti

precisavano le conclusioni come da verbale che qui si abbiano per trascritte.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE.

1. Con atto di citazione ritualmente notificato _____ traeva in giudizio, dinanzi all'intestato ufficio, _____ per ivi sentirne accertare l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro occorso in data _____ e, per l'effetto, sentirla condannare al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni patiti, della somma complessiva di €4.069,44 oltre interessi legali, rivalutazione, pese e competenze di lite.

A sostegno della domanda, l'attrice asseriva che, in data _____ alle ore _____ si trovava all'interno della palazzina di proprietà e gestita dall' _____ ubicata in _____ allorquando scivolava sulla pavimentazione del terzo piano a motivo della presenza di una patina costituita da una macchia di acqua e detriti, non visibile né segnalata.

A seguito di ciò, l'attrice riportava una contusione sacrococcigea da caduta, giudicata guaribile in sette giorni dai sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale di _____

L' _____ nel costituirsi in giudizio, contestava nel merito l'avversa richiesta, eccependo la negligenza dell'attrice nella causazione del sinistro, essendosi il fatto verificato in un ambiente perfettamente conosciuto dalla stessa ed insisteva per il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto.

Instaurato il contraddittorio, veniva espletata l'istruttoria, tramite produzione documentale, prova testimoniale e ctu medico legale, all'esito della quale, precisate le conclusioni e dopo la discussione, la causa veniva trattenuta in decisione in data 5/5/2022.

2. Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.

E' noto che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Infatti secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità - vedasi ad esempio Cass. Civ.n.11227/2008 - la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art.2051 c.c., si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè un fattore esterno che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.

Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi dell'art.1227, primo comma, c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato.

Dunque in ordine all'onere della prova, sebbene il citato articolo preveda una sorta di presunzione relativa di responsabilità (per taluni oggettiva) a carico del custode, ciò nondimeno l'attore è tenuto quanto meno a provare l'evento ed il nesso di causalità tra la cosa e l'evento medesimo.

In definitiva la norma dell'art.2051 c.c. contempla quali unici presupposti applicativi la custodia e la derivazione del danno dalla cosa. Il primo presupposto consiste nel potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa; il secondo requisito è il nesso causale rappresentato dalla derivazione del danno dalla cosa in ordine al quale il danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale, è tenuto a darne la prova.

E' stato altresì precisato che tale prova del nesso causale va ritenuta assolta con la dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, in ragione di un processo in atto o di una situazione determinatasi. Mentre non è invece richiesta anche la prova dell'intrinseca dannosità o pericolosità della cosa medesima, qualità viceversa rilevante per la diversa fattispecie prevista dall'art.2050 c.c..

Tale tipo di responsabilità è quindi esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa ma ad un elemento esterno, recante i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità. Il fortuito va inteso in senso ampio comprensivo anche del fatto del terzo o del fatto dello stesso danneggiato, purché detto fatto costituisca la "causa esclusiva" del danno (Cass. Civ. n.25029/2008, Cass. Civ. n.20427/2008; Cass.Civ.n.12419/2008; Cass. Civ. n.1279/2008 e Cass.Civ. n.4279/2008). Esso esclude così il nesso causale e non già la colpa.

Se il comportamento colposo del danneggiato rileva a livello concorsuale nella produzione del danno, a maggior ragione il comportamento colposo, che sia sufficiente da solo a determinare l'evento, esclude il rapporto di causalità delle cause precedenti.

Infatti l'interruzione del nesso di causalità può essere anche l'effetto del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno (Cass. Civ. n.9546/2010, Cass. Civ. n.8229/2010, Cass. Civ. n.993/2009, Cass. Civ. n.28811/2008, Cass. Civ. n.25029/2008, Cass. Civ. n.24804/2008 e Cass. Civ. n.4279/2008).

Infine, va evidenziato come non vi sia nesso causale tra la res e l'evento dannoso allorché la cosa svolga il solo ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno, provocato da una causa ad essa estranea, quale anche il comportamento del danneggiato, atteso che in tale caso si verifica il cd.fortuito incidentale, idoneo ad assorbire il collegamento causale tra la cosa ed il danno (Cass. Civ. n.20317/2005, Cass. Civ. n.2430/2004, Cass. Civ. 16527/2003, Cass. Civ. n.12219/2003).

Anzi deve essere sottolineato come negli ultimi anni sia aumentata l'attenzione della giurisprudenza di legittimità sulla eventuale incidenza del comportamento colposo del danneggiato, tanto che il limite alla sussistenza del rapporto di causalità è stato individuato da Cass. Civ. Sez. U, n. 9936/2014, Rv. 630490, est. Travaglino, nell'utilizzazione palesemente impropria della res da parte del danneggiato. Con un'altra decisione (Cass. Civ. Sez. 3, n. 999/2014, Rv. 629275, est. Cirillo), invece, la Corte ha precisato che il comportamento colposo del danneggiato, in base ad un ordine crescente di gravità, può atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.) ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode.

3. Nella fattispecie in esame la custodia del bene era ed è certamente esercitabile

in concreto da parte della convenuta, proprietaria del bene e tenuta alla relativa manutenzione e custodia.

Ciò chiarito, occorre evidenziare che in ordine all'AN dell'evento ed al relativo nesso eziologico l'attrice ha correttamente adempiuto, sotto il profilo istruttorio, all'onere posto a suo carico.

Infatti l'istruttoria espletata ha permesso di accertare che il fatto si verificava il _____ alle ore _____ circa allorquando _____ mentre scendeva dalle scale della palazzina sita in _____ giunta sul pianerottolo del terzo piano, scivolava e cadeva a terra a causa di una macchia di acqua e detriti, riportando lesioni personali.

La teste _____ all'udienza del _____ ha dichiarato: *"Vera la circostanza. Ciò posso dire perché quel giorno eravamo andati sopra dalla mamma dell'attrice, io mio marito e lei, a prendere il caffè. Mentre riscendevamo per le scale, _____ è scivolata sul pianerottolo mentre andava giù; abito nella stessa palazzina e sono dirimpettaia dell'attrice. Sul pavimento c'era dell'acqua perché pioveva da sopra, dal lucernaio scendeva l'acqua. Riconosco le foto del fascicolo di parte attrice, relative al pianerottolo in oggetto e rappresentano lo stato dei luoghi il giorno dell'incidente. Eravamo saliti a piedi perché non c'è l'ascensore, ma le macchie d'acqua non si vedevano perché il pavimento era lucido. Era buio perché era nuvoloso."*

"E' vero che la macchia di umidità e i detriti non erano segnalati da misure di pericolo o di protezione. _____ era già stata informato ai condomini circa la situazione sopra descritta ovvero la rottura di tegole sul lucernaio."

Negli stessi termini il teste _____ all'udienza del _____ *"Vera la*

circostanza. Stavamo scendendo dal piano superiore (io, mia moglie _____
_____, e al pianerottolo posto tra il terzo ed il secondo
piano _____ che camminava davanti a me ed è stata la prima a
scendere, è scivolata all'indietro sull'acqua che era sul pavimento in un punto
che non si vedeva perché era lucido, così come tutto il pianerottolo. Preciso che
la macchia era illuminata dalla luce che veniva dall'esterno. La parte bianca
che si vede sulle fotografie è il riflesso della luce esterna. Il pianerottolo ad oggi
si presenta nelle medesime condizioni del 2019 perché non ha subito interventi.
Riconosco le fotografie che mi vengono esibite (fascicolo di parte attrice) e che
ho scattato io poco dopo che l'attrice era caduta ed era stata accompagnata in
ospedale dall'ambulanza. Non ricordo se quel giorno alle _____ circa c'era il
sole o se era nuvolo."

La presenza della macchia di acqua e detriti è stata confermata anche dalla
documentazione fotografica prodotta da parte attrice.

Le deduzioni della convenuta convento non possono però essere condivise
laddove reclama la sussistenza del caso fortuito che escluderebbe la
responsabilità dell'

Va certamente evidenziato che l'evento si verificava anche per la condotta della
stessa attrice che, ove avesse prestato maggiore attenzione e soprattutto avesse
camminato dalla parte opposta, avrebbe forse potuto evitare la macchia di acqua
e detriti che non era facilmente visibile e priva di segnalazione. La stessa
peraltro, ad avviso dell'attrice medesima, è stata fatta risalire ad infiltrazioni di
acqua provocate da forti precipitazioni del _____ che avevano danneggiato

la copertura in tegole della palazzina; infiltrazioni di acqua ripetutesi con le successive piogge e quindi situazione in parte nota all'attrice.

Vero è però che la condotta dell'attrice non può di per sé sola ritenersi causa "esclusiva" del danno, attesa la modalità dell'accadimento e le condizioni di manutenzione della copertura della palazzina e in specie del pianerottolo ove si verificava il sinistro, con la macchia non segnalata e non facilmente visibile.

E' vero che il sinistro si verificava in ora diurna ma è altrettanto vero che la eventuale disattenzione o negligenza dell'attrice non pare nel caso di specie aver interrotto totalmente il nesso di causalità tra la condotta e l'evento e soprattutto non fa venire meno l'obbligo di custodia e manutenzione a carico del proprietario del bene. In ogni caso si tenga conto che spesso la pericolosità di una insidia, soprattutto nei casi di ridotte dimensioni, è inversamente proporzionale alle dimensioni della stessa nel senso che più essa è estesa e meno può ritenersi insidiosa poiché una condotta di media diligenza consente normalmente e doverosamente di avvedersi della situazione di pericolo, così non è invece nell'ipotesi inversa.

In ogni caso la giurisprudenza ha giustamente evidenziato che : *"la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode, la colpa della vittima esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;*

(b) che quella condotta non fosse prevedibile “ (Cass. Civ. n.25837/2017).

“... la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all’art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa” (Cass.Civ.n.13222 del 27/6/2016). Nel caso di specie non risulta adottata alcuna cautela da parte del convenuto in termini di manutenzione, segnalazione e delimitazione dell’insidia.

Pertanto: *“... il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non è automaticamente idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l’agire umano, occorrendo, invece che abbia caratteri tali da farle assumere efficacia causale esclusiva rispetto a quella dello stato della res” (Cass. Civ.ord.39965 del 14/12/2021).*

Pertanto all’esito dell’istruttoria è possibile affermare che la responsabilità dell’occorso, ai sensi dell’art.2051 c.c. e art.1227 c.c., sia da ascrivere in concorso nella misura del 50% al convenuto e del 50% alla stessa parte attrice.

4. In relazione alla quantificazione dei danni per lesioni richiesti da

gli stessi possono essere riconosciuti come segue.

La c.t.u. medico legale del nel corso dell’istruttoria - nel complesso ben motivata, esente da errori logico-giuridici e fondata sugli opportuni accertamenti, per cui questo giudice ritiene di farla propria - ha accertato che, a seguito del sinistro, ha riportato la seguente lesione: *“esiti algici di contusione sacrococcigea da caduta con irregolarità del*

profilo anteriore del quarto metamero sacrale come da frattura composta"; un'inabilità temporanea parziale al 75% di giorni quindici, una inabilità temporanea parziale al un'inabilità temporanea parziale al 50% di giorni quindici e un danno biologico permanente nella misura dell' 1%. Non risultano documentate spese mediche.

A fronte di quanto dianzi descritto, gli esiti dell'incidente possono pertanto essere considerati e liquidati sotto il profilo del danno biologico, inteso come menomazione arrecata all'integrità fisica del soggetto, in violazione dell'art.32 della Costituzione e dell'art.2043 del codice civile, e va risarcito indipendentemente dal fatto che dalla menomazione sia derivata o meno anche una perdita patrimoniale.

Alla stregua dei criteri sopra richiamati, è possibile liquidare il danno secondo le Tabelle del danno non patrimoniale così come adottate dal Tribunale di Milano e aggiornate al 2021, sulla base di Euro 1.198,00 al punto e nella misura di Euro 99,00 per ogni giorno di assoluta inabilità ed in misura ridotta corrispondente alla percentuale d'inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

Per danno biologico permanente

I.P. 1% = 899,00

Per inabilità temporanea parziale al 75%:

- gg.15 di ITP x 99,00 x 75% = Euro 1.113,75

Per inabilità temporanea parziale al 50%:

- gg.15 di ITP x 99,00 x 50% = Euro 724,50

Pertanto l'importo complessivo dei danni è pari ad Euro 2.755,25 da decurtare del 50% sulla base del richiamato concorso di colpa e da riconoscere nella minor somma di Euro 1.377,63 già rivalutata secondo i parametri odierni, da

maggiorare dei soli interessi legali dalla data del fatto al saldo.

In definitiva la domanda deve essere accolta e l'ente convenuto condannato a pagare la somma di Euro 1.377,63 oltre interessi legali dalla data del fatto al saldo.

Le spese della ctu vengono poste a carico della convenuta, quelle di giudizio seguono la soccombenza come per legge e vengono liquidate come in dispositivo, in ragione del 'decisum' e non del 'disputatum' (art.5 DM n.55/2014 e Cass. Civ. Sent.3903/2016).


P.Q.M.

Il giudice di pace di Pescara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da _____ nei confronti del _____

_____, ogni contraria istanza o eccezione respingendo, così provvede:

- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta al risarcimento dei danni, in favore dell'attrice, pari ad Euro 1.377,63 oltre interessi legali dalla data del fatto al saldo;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio pari ad Euro 350,00 a carico della convenuta e la condanna al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'attrice, che si liquidano in complessivi Euro 1.325,00 di cui Euro 125,00 per spese ed Euro 1.200,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa ed Iva come per legge;

Così deciso in Pescara, 14.6.2022


Il giudice di pace

DEPOSITATO OGGI

Pescara, li

16 GIU. 2022



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Paola VERI